



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 47 DEL 18-12-2019

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.
20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RI=
COGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore 21:30, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano presenti:

Paoloni Robertino	P	ACHILLI BRUNO	P
MUCCI FABRINA	P	TESEI PIERMARIO	P
PISANI FABIO	P	CATALINI ILENIA	P
MASTROCOLA FABIO	P	TIRABASSO ROCCO	P
TACCARI GILBERTO	P	LAMBERTUCCI FEDERICA	P
TIMI MARA	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 11
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Cesetti Alberto

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paoloni Robertino in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo N

Immediatamente eseguibile N

COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 DICEMBRE 2019

Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2018**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1°c . del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Dott.ssa Federica Paoloni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 ,1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Dott.ssa Federica Paoloni

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n.100;

Visto, in particolare, l'articolo 20 del predetto d.lgs. n.175/2016 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I predetti piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Tali provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Richiamata la precedente deliberazione consiliare nr. 32 del 30/09/2017, esecutiva nei modi di legge, con la quale, il Comune di Loro Piceno, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.24 del predetto d.lgs. n.175/2016 e successive variazioni, ha proceduto ad una prima

ricognizione, di carattere straordinario e da attuare entro il 30/09/2017, di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016;

Dato atto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. n.175/2016, (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Dato atto come, il comma 12-quinquies dell'art. del d.lgs. n.175/2016 disponga che:

ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui al predetto articolo 20;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" al presente provvedimento, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Considerato che ai sensi del citato art. 20, del d.lgs. n.175/2016, occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, alienazione che, allo stato, deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Viste le apposite linee guida recentemente pubblicate, definite d'intesa tra il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti, sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. n.175/2016;

Accertato che, come meglio evidenziato nelle allegate schede, non sono state rilevate, al momento, mediante rigorosa applicazione dei principi definiti, a riguardo, dal d.lgs. n.175/2016 e successive variazioni, partecipazioni da alienare;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole rilasciato ex artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, dalla funzionaria Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, dell'azione amministrativa e contabile;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, definendole ed accertandole così come evidenziato nella documentazione allegata alla presente sotto la lettera "A" affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la scheda relativa ai rappresentati non viene compilata in quanto non ricorre la fattispecie;
4. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltre che alla competente sezione della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo;
5. di incaricare l'ufficio finanziario a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato,
6. di demandare alla giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
7. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
8. di inviare copia della presente deliberazione inviata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

e propone

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco illustra la proposta numero 53 del 11.12.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano dagli undici consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco Presidente.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 19.09.2019, avente ad oggetto **“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2018”**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con successivi **voti unanimi favorevoli**, resi in forma palese, per alzata di mano dagli undici consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco Presidente dichiara ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Paoloni Robertino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 04-01-2020 è stato pubblicato nel sito web istituzionale ed all'albo pretorio on line di questo Comune.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto
